

di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 21 luglio 2015

Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 20 luglio 2015 n. 31399.

È nulla la notifica dell'avviso di udienza del tribunale della libertà effettuata a mani del portiere se l'ufficiale giudiziario non avvisa il legale dell'avvenuto deposito a mezzo di raccomandata. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 31399/2015, accogliendo le doglianze dell'imputato.

Nel ricorso contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, infatti, il detenuto aveva eccepito che la notifica era stata conosciuta dal difensore solo il giorno successivo alla consegna nelle mani del portiere, mentre la prescritta raccomandata era pervenuta addirittura il giorno prima dell'udienza.

In un simile caso, per la Suprema corte, deve trovare applicazione il consolidato principio di diritto affermato dalle Sezioni unite (36634/2005) in base al quale "in caso di notifica di atti al difensore dell'imputato eseguita con consegna di copia al portiere o a chi ne fa le veci, l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, atteso che la prescrizione di cui all'articolo 157, comma terzo, codice procedura penale si applica anche per le notifiche da eseguire a soggetti diversi dall'imputato (art. 167 cod. proc. Pen.), con la conseguenza che i termini decorrono dalla data di ricezione della raccomandata da parte del destinatario".

E siccome la questione era stata "ritualmente e tempestivamente" sollevata in sede di discussione dinanzi al T.D.L. senza però trovare accoglimento, i giudici di legittimità hanno annullato l'ordinanza, non senza osservare, per inciso, che "la ristrettezza dei termini rispetto alla celebrazione del processo poteva essere tranquillamente superata utilizzando lo strumento della notifica a mezzo fax".